CAMERA DEI DEPUTATI N. 1791

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

—

Servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili

Presentato alla Presidenza il 5 marzo 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I servizi di cancelleria sono attualmente disciplinati da norme disseminate in numerose leggi, di cui quelle organiche e fondamentali furono emanate nei primi anni della formazione dello Stato italiano. Esse, pur essendo state parzialmente modificate in relazione all'evolversi dei tempi, si palesano tuttavia inadeguate alle necessità derivanti dalla mutata situazione degli uffici giudiziari.

Va, infatti, ricordato che alle originarie attribuzioni del cancelliere (articoli 57 e 58 del codice di procedura civile e articoli 147 e 156 del codice di procedura penale), delegato altresì quale agente della finanza alla riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia (articolo 423 della tariffa civile approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, articolo 205 della tariffa penale, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, e articolo 7 della legge 29 giugno 1882, n. 835), sono andate aggiungendosi complesse ed impegnative attività concernenti l'amministrazione e la contabilità dei depositi per carta bollata, diritti di cancelleria e spese di comunicazione dei provvedimenti del giudice (articoli 38, 39 e 40 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate col regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368), nonché la contabilità della vendita delle marche distribuite dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali (articoli 32 e 33 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, e articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 410).

Questa attività, che dovrebbe essere soltanto collaterale e quasi marginale, finisce, invece, per assorbire in complicate operazioni di carico e di discarico in diversi registri e note contabili di controllo un numero eccessivo di ore lavorative: basti dire che soltanto presso gli uffici giudiziari di Roma sono oggi impegnati, esclusivamente e nelle sole operazioni di ricezione e liquidazione dei depositi per carta bollata, diritti e spese di cancelleria (oltre cioè alla formazione della nota modello 25, alle annotazioni e ai riferimenti nei ruoli generali e alla registrazione di carico dei diritti nel registro dei proventi) ben 26 funzio-

nari; il che si traduce, sul piano nazionale, nell'impiego di oltre 400 unità lavorative.

Con la conseguenza che, in relazione anche al sempre crescente volume di affari civili e penali e al massiccio aumento apportato nel 1963 (legge 4 gennaio 1963, n. 1) all'organico complessivo dei magistrati, le piante organiche dei cancellieri e dei segretari in tutti gli uffici giudiziari della Repubblica si manifestano da tempo assolutamente inadeguate con grave pregiudizio per il sollecito e ordinato espletamento del lavoro giudiziario e con danno dell'erario per i ritardo, che un po' dappertutto si verifica nella riscossione delle spese di giustizia e specialmente nelle pene pecuniarie, troppo spesso obliterate dalle periodiche amnistie.

Né va trascurato il fatto che gran parte dei funzionari, per la responsabilità amministrativa che su di loro incombe, curano con maggiore diligenza i servizi contabili anzidetti e quindi spesso non sono in grado di assicurare il regolare espletamento degli altri, anche se molto più importanti ai fini della funzionalità e della efficienza degli uffici giudiziari.

Allo scopo di eliminare, senza ulteriore ritardo, i gravi inconvenienti sopra prospettati. senza dover ricorrere all'aumento dell'organico complessivo dei cancellieri, con l'unito disegno di legge si propone, come prima fondamentale riforma, la modificazione delle norme che disciplinano i depositi – attualmente regolati dagli articoli 38, 39, 40, 41 e 42 delle ricordate norme di attuazione del codice di procedura civile – e inoltre l'abrogazione delle disposizioni che autorizzano la vendita negli uffici giudiziari di marche di previdenza e di valori bollati (articoli 32 e 33 del decreto del 1940, n. 954, 2 della legge del 1968, n. 410, 2 del regio decreto 13 maggio 1880, n. 5431, e 3 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103).

Per quanto concerne, in particolare, il servizio dei depositi – che resta in vigore solo negli uffici di conciliazione, ai quali non è apparso necessario estendere la riforma, tenuto conto del limitato impiego della carta bollata e della modesta entità dei depositi per spese di cancelleria nei giudizi davanti al conciliatore – si propone l'uso della carta non bollata per tutti gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere nei procedimenti civili di qualsiasi natura, prescrivendosi il pagamento dell'imposta di bollo – e, se dovuta, della tassa d'iscrizione a ruolo – in modo virtuale e in misura fissa e definitiva, ragguagliata, come meglio si dirà, con gli opportuni temperamenti, alla media del numero dei fogli impiegati in ciascun procedimento; per le sentenze e i verbali di conciliazione, invece, l'imposta di bollo è ragguagliata ai fogli effettivamente impiegati ed è corrisposta in modo virtuale.

Tale sistema, che per altro è stato già adottato nei giudizi davanti al Consiglio di Stato con l'autorizzazione del Ministero delle finanze (circolare n. 151247 divisione II-*B* del 6 agosto 1953), riguarda, come si è detto, solo gli atti compiuti di ufficio e cioè essenzialmente i verbali ed i provvedimenti del giudice, lasciando invariate le disposizioni che regolano la corresponsione dell'imposta di bollo in tutte le attività svolte nel processo dalle parti e dai loro difensori.

Anche per i diritti di cancelleria e per i diritti, le indennità e le spese dovuti all'ufficiale giudiziario, si propone, in luogo degli attuali depositi, il versamento di una somma in misura fissa e definitiva. Tale misura è stata determinata – sulla base della spesa media, anch'essa opportunamente temperata, che le parti attualmente sostengono in ogni procedimento e in relazione alla natura di esso – nella tabella allegata allo schema di disegno di legge.

Nell'operare la riforma si è tenuto conto della esigenza di contemperare gli interessi dell'erario con quello delle parti, considerando altresì che un'elevata percentuale di procedimenti di cognizione e di esecuzione non pervengono alla fase finale rispettivamente della decisione o della vendita e conseguente distribuzione del prezzo, ma o vengono cancellati dal ruolo dopo qualche udienza o si arrestano dopo la presentazione dell'istanza di vendita.

L'indagine per determinare la misura dei versamenti da effettuare dalle parti per imposta di bollo e per diritti di cancelleria è stata in concreto compiuta sulle risultanze dei dati forniti dagli uffici giudiziari e concernenti il numero dei fogli impiegati e l'ammontare dei diritti di cancelleria, tenendo conto della natura, del grado e dell'*iter* dei procedimenti.

In particolare per i procedimenti di cognizione sono stati considerati distintamente quelli relativi a cause abbandonate dopo la iscrizione a ruolo senza far luogo ad atti istruttori; quelle abbandonate dopo l'espletamento di uno o più mezzi di prova; quelle, infine, pervenute alla fase di discussione.

Analogamente, per quanto riguarda le procedure esecutive, sono state considerate distintamente quelle esaurite per estinzione o abbandono e quelle definite con vendita e conseguente distribuzione del prezzo.

E avuto riguardo alla media annuale delle cause che pervengono alla fase di discussione e di quelle cancellate, nonché alla media delle procedure esecutive che si esauriscono con la

vendita e la distribuzione del prezzo ovvvero con l'estinzione o l'abbandono del procedimento esecutivo, si è determinata l'entità dei versamenti forfettari per i tre titoli anzidetti (imposta di bollo, diritti di cancelleria e diditti e spese di notificazione) in misura ragionevolmente inferiore alla spesa media sostenuta oggi dalle parti per i procedimenti che hanno pieno e completo svolgimento. D'altronde bisogna tener presente che un provvedimento di forfettizzazione può adottarsi solo con criteri di equa valutazione di medie ponderate e che quello seguito appare il più idoneo a non arrecare danno alle parti interessate e all'erario

Per quanto, in particolare, riguarda gli emolumenti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari va premesso che, anche secondo il nuovo sistema, il pagamento dei diritti, dell'indennità di trasferta e delle spese relative al compimento di atti di notificazione e di esecuzione e all'assistenza alle udienze nei procedimenti civili continua ad essere effettuato direttamente dalla parte: soltanto per la notificazione del biglietto di cancelleria, nel quale sono compendiate le comunicazioni previste dall'articolo 136 del codice di procedura civile e per la notificazione dell'ordinanza di nomina del consulente tecnico (articolo 192, primo comma, del codice di procedura civile), i diritti cronologico, copia, notificazione e fisso postale) e l'indennità di trasferta ovvero, quando la notificazione si esegua a mezzo posta, la relativa spesa – indennità e spesa che variano in relazione al numero delle persone alle quali la comunicazione stessa dev'essere portata a legale conoscenza – saranno corrisposti mediante il pagamento anticipato e forfettario di una somma determinata in base al numero medio delle comunicazioni e notificazioni normalmente eseguite per ciascun tipo di procedimento ed alla spesa media per ciascuna comunicazione, secondo i dati forniti o direttamente rilevati presso gli uffici giudiziari più importanti.

Nella tabella allegata si è reso, inoltre, necessario indicare analiticamente gli importi dei vari diritti, tenuto conto che alcuni di essi (cronologico e copia) sono attribuiti all'ufficiale giudiziario anche quando il biglietto di cancelleria è notificato dall'aiutante ufficiale giudiziario, mentre altri (diritto di notificazione e diritto fisso postale) spettano all'aiutante, anche se sia l'ufficiale giudiziario ad eseguire l'atto (articolo 167, n. 1, ordinamento degli ufficiali giudiziari).

Col nuovo sistema potrà finalmente evitarsi al personale delle cancellerie – che oggi preleva le spese inerenti ad ogni comunicazione dai depositi che la parte esegue ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile – di dover provvedere a continue operazioni di carico e di scarico negli appositi registri e nelle note contabili, nonché ai conseguenziali controlli sulla regolarità delle operazioni stesse.

Si è ritenuto opportuno precisare, in nota alla tabella allegato 1, che nella somma forfettaria non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di atti o provvedimenti eseguiti nel corso del procedimento; ciò perché tali diritti e spese, inerenti alla particolare prestazione del lavoro di copiatura, sono proporzionali al numero dei fogli di carta utilizzati ed all'eventuale richiesta di urgenza per il rilascio.

Si è detto che l'unito disegno di legge vuole anche abrogare le norme di legge che autorizzano il cancelliere a vendere valori bollati e marche di previdenza.

Per quanto riguarda i valori bollati, essendo venuta meno, per effetto della proposta riforma l'esigenza di usare carta bollata nella generalità dei procedimenti per la stesura degli atti di ufficio, è apparso opportuno eliminare la vendita presso le cancellerie, che saranno così liberate da un'altra fastidiosa contabilità.

Analogamente è sembrato opportuno esonerare il canceliere dall'incarico di vendere le marche di previdenza di qualsiasi specie.

L'innovazione è giustificata, oltre che dalla necessità di non distrarre l'attività dei funzionari dai loro compiti d'istituto, anche da una esigenza d'ordine morale, in quanto l'acquisto delle marche da parte degli avvocati durante il dibattimento – come oggi normalmente si verifica – menoma gravemente il prestigio del funzionario ch'è obbligato a fornirle con il conseguente maneggio di danaro in presenza del pubblico. Inoltre, il rispetto dovuto al magistrato e l'austerità della udienza impongono la soluzione proposta.

Tale riforma, mentre soddisfa una legittima aspirazione dei funzoniari, ripetutamente manifestata nei congressi e nelle assemblee di categoria, non danneggia la classe forense, che potrà acquistare le marche stesse presso i rispettivi consigli dell'ordine o presso altri rivenditori all'uopo autorizzati.

* * *

Con i primi due articoli sono state armonizzate le disposizioni concernenti la formazione degli originali delle sentenze civili (ar-

ticolo 119 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368) e delle sentenze penali (articolo 30 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602) con la legge che istituisce il ruolo dei dattilografi giudiziari (legge 27 dicembre 1956, n. 1444), affidando a questi ultimi la materiale scritturazione degli originali suddetti, sotto la direzione del cancelliere che ne è responsabile ai sensi dell'articolo 132 del codice di procedura civile.

In quei pochi uffici in cui manca il personale di dattilografia è sempre possibile provvedere a norma dell'articolo 4 della legge 20 dicembre 1962, n. 1719, nel senso che il cancelliere è autorizzato a prelevare dalle somme riscosse per diritti di cancelleria lire trenta a pagina, quale compenso per la scritturazione dei ripetuti originali.

Con l'articolo 3, che riguarda gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere nei soli procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, si entra nel vivo della riforma proposta.

Per i suddetti procedimenti il nuovo sistema prevede:

a) la redazione su carta non bollata degli atti del giudice e del cancelliere;

b) il versamento di somme forfettarie per imposta di bollo, diritti di cancelleria e spese inerenti ad atti che la legge pone a carico del cancelliere;

c) il pagamento all'ufficio del registro dell'imposta di bollo sugli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione.

Gli atti di cui alla lettera *a*) e le somme di cui alla lettera *b*) comprendono anche gli atti e le spese cui dovesse dar luogo la parte diversa da quella che ha effettuato i versamenti.

I versamenti in questione sono disciplinati nel modo che segue:

1) le somme stabilite per imposta di bollo e – nei casi previsti – quella per tassa di iscrizione a ruolo delle cause civili (articolo 3, primo comma, della legge 25 aprile 1957, n. 283), sono versate all'ufficio del registro di Roma, allo scopo di evitare la costituzione di singoli conti correnti presso gli uffici del registro della Repubblica;

2) le somme per diritti di cancelleria sono versate alla segreteria della procura generale di ciascun distretto e, per i procedimenti davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e alla Corte suprema di cassazione, alla procura generale presso la Corte di appello di Roma.

Tale accentramento, giustificato dal fatto che alla ripartizione dei proventi di cancelleria provvede la segreteria della procura generale, agevola soprattutto i difensori, i quali dovranno effettuare i versamenti in unico conto corrente postale per tutti gli uffici giudiziari di ogni distretto;

3) le somme per diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione, eseguita su richiesta del cancelliere, dei biglietti di cancelleria e di altri atti del procedimento sono versate direttamente all'ufficiale giudiziario. La modalità del versamento della somma forfettizzata nelle mani dell'ufficiale giudiziario è stata suggerita dalla difficoltà di ripartire alla fine di ogni mese l'importo delle somme introitate. Infatti, la ripartizione deve essere operata, per ragioni di contabilità, per ciascun versamento e contemporaneamente alla iscrizione del relativo importo nel registro cronologico.

Si precisa che la somma, indicata nella colonna 5 della tabella 1 successivamente ripartita nella tabella 2 (colonne da 2 a 6), è stata determinata in base al costo unitario medio per la notificazione di un biglietto di cancelleria o di altro atto a richiesta del cancelliere con due destinatari, nonché in base al numero medio degli atti suddetti risultante dai dati forniti da alcuni uffici giudiziari.

Tale costo unitario è così specificato:

a) per diritti di cronologico e di copia	L.	85
b) per diritto di notificazione e fisso postale	»	210
c) per indennità di trasferta .	»	415
d) per tassa 10 per cento dovuta dalla parte all'erario sugli importi superiormente indicati	»	70
e) per somma fissa di cui all'articolo 154, quinto comma, ordinamento ufficiali giudiziari . . .	»	50
Totale . . .	L.	830

Dagli accertamenti compiuti è poi risultato che, di norma, in ciascun procedimento vengono eseguite in media due notificazioni di biglietti di cancelleria, numero che, invece, per i procedimenti di esecuzione mobiliare, si eleva a 4 e, per quelli di esecuzione immobiliare, a 5. Pertanto, la misura degli importi delle somme forfettizzate, indicati nella richiamata colonna 5, è ragguagliata al costo medio di ciascuna notificazione e al numero

delle comunicazioni che mediamente vengono eseguite nel corso dei vari procedimenti.

Allo scopo, poi, di assicurare una migliore organizzazione del servizio e di consentire i necessari controlli, è stato prescritto che il cancelliere deve inserire le ricevute dei versamenti effettuati dalle parti nel fascicolo di ufficio, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale sono iscritti i procedimenti. Ne discende, in conseguenza, che egli non può ricevere gli atti se la parte non consegni contestualmente le suddette ricevute, per l'importo stabilito dalle apposite tabelle.

Una eccezione, resa necessaria dalla particolare disciplina prevista per i procedimenti davanti al pretore, si ha nel caso in cui il convenuto voglia costituirsi per primo alla udienza: non potendo egli provvedere tempestivamente ai versamenti prescritti, il cancelliere dovrà ricevere ugualmente gli atti e la costituzione sarà ritualmente valida.

Il convenuto, tuttavia, per eseguire i versamenti dovuti, avrà a sua disposizione un congruo lasso di tempo (5 giorni), trascorso il quale dovrà il cancelliere richiedere al pretore l'emissione di un decreto, avente efficacia di titolo esecutivo, che ordini alla parte e al suo difensore di pagare le somme stabilite per legge.

L'eccezionalità di tale procedura non può mai creare disagi neppure nei grandi uffici di pretura.

Conseguentemente sono state abrogate le disposizioni di cui ai nn. 12 e 13 dell'articolo 29, 17 e 18 dell'articolo 30 e 7 e 8 dell'articolo 32 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Sono state richiamate le disposizioni di cui agli articoli 5 e 10 della legge sul bollo:

a) perché degli atti del giudice e del cancelliere, quali atti originali, può essere richiesta copia;

b) perché per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione, l'imposta di bollo è corrisposta in modo virtuale all'ufficio del registro.

L'articolo 4 riguarda gli atti e i provvedimenti in materia civile diversa da quella indicata nell'articolo 3, fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti in materia fallimentare per i quali, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, l'articolo 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, detta una particolare disciplina, anche tributaria; sono stati previsti l'uso della carta non bollata e il versamento di somme forfettarie per imposta di bollo e di diritti di cancelleria.

È da rilevare che la somma versata per imposta di bollo, a differenza di quanto è stato stabilito per i procedimenti di cognizione e di esecuzione, concerne anche gli originali dei provvedimenti del giudice. Nella predetta somma è stata compresa anche l'imposta di bollo relativa a tali provvedimenti perché gli stessi, essendo succintamente motivati, richiedono certamente un impiego limitato di carta bollata.

Poiché nella materia in questione le notificazioni eseguite su richiesta del cancelliere sono previste soltanto in rari casi, non è sembrato opportuno imporre un apposito versamento anticipato e si è stabilito, invece, che le spese effettivamente dovute siano rimborsate dalla parte direttamente all'ufficiale giudiziario.

In conseguenza della eliminazione dei depositi di carta bollata e del denaro occorrente per le spese di cancelleria, sono state modificate le disposizioni dell'articolo 134 e del secondo comma dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che vengono sostituite dal testo dell'articolo 5 dell'unito disegno di legge. Ivi è stato prescritto che gli avvocati, in luogo delle somme, uniscano al ricorso o al controricorso le ricevute dei versamenti eseguiti: *a*) per imposta di bollo e tassa di iscrizione a ruolo; *b*) per diritti di cancelleria; *c*) per diritti, indennità di trasferta e spese postali relativi alle notificazioni dei biglietti di cancelleria, nonché per il diritto di chiamata di causa.

Per quanto concerne il contributo soggettivo a favore della cassa nazionale di previdenza avvocati e procuratori, è da rilevare che gli avvocati non devono inviare somme alla cancelleria della corte, ma applicare sul ricorso o controricorso le relative marche per l'importo dovuto.

Nulla è stato innovato per quanto concerne l'ipotesi della mancanza delle ricevute (che sono sostitutive delle somme) giacché è stato confermato che la corte dichiara inammissibile il ricorso o il controricorso sulla base della attestazione di inadempienza redatta dal cancelliere.

È stata modificata, invece, la disposizione relativa al caso di insufficienza dei versamenti. Infatti, in luogo del decreto del capo dell'ufficio avente valore di titolo esecutivo nei confronti della parte e del suo difensore, è stato stabilito che, qualora quest'ultimo, invitato a integrare i versamenti o l'importo delle marche di previdenza, non ottemperi alla richiesta del cancelliere entro trenta giorni, la

corte dichiara inammissibile il ricorso o il controricorso.

L'equiparazione, ai fini della inammissibilità del ricorso e del controricorso, della insufficienza dei versamenti o dell'importo delle marche alla mancanza degli stessi – peraltro notevolmente attenuata dal congruo termine di giorni trenta stabilito per consentire al difensore l'integrazione – trova giustificazione nel principio che la parte, che ha interesse ad instaurare un giudizio civile, deve anticipare le spese previste dalla legge.

È stato necessario, infine, sostituire il secondo comma dell'articolo 137 del ripetuto regio decreto n. 1368, allo scopo di eliminare il richiamo dell'articolo 38, che, come è previsto nell'ultimo comma dell'articolo 3, resta in vigore soltanto per i procedimenti davanti al giudice conciliatore. È stata riprodotta, però, sostanzialmente, la disposizione dell'ultimo comma del citato articolo 38 concernente la emissione del decreto del capo dell'ufficio, avente valore di titolo esecutivo, contro la parte o il suo difensore che non abbiano rimborsato le spese per le copie che il cancelliere ha fatto predisporre.

Poiché, come si è detto, le somme forfettariamente anticipate dalle parti per diritti di cancelleria sono versate, ai sensi degli articoli 3 e 4, nel conto corrente postale intestato alla segreteria della procura generale, è stato necessario prescrivere, nell'articolo 6 dell'unito schema, che sia tenuto un apposito registro, nel quale il segretario capo provvede a far annotare giorno per giorno le somme accreditate, dopo aver riscontrato che non siano stati commessi da parte dell'ufficio postale errori od omissioni.

Con l'articolo 7 si è stabilito che l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di iscrivere nel registro cronologico, secondo la ripartizione indicata nell'apposita tabella, la somma che la parte è tenuta a versargli nei casi previsti dall'articolo 3.

Con detta ripartizione sono stati tenuti distinti:

a) i diritti di cronologico e di copia che spettano all'ufficiale giudiziario;

b) i diritti di notificazione e quelli postali, attribuiti per legge, in ogni caso, all'aiutante ufficiale giudiziario quando presta servizio nella sede;

c) l'indennità di trasferta, dal cui importo mensile deve essere detratta la somma dovuta, per tale titolo e per ciascun destinatario, all'ufficiale giudiziario che abbia sostituito nella notificazione di atti l'aiutante impedito.

Dallo stesso importo mensile devono essere detratte le spese postali.

Tali particolari norme sono state suggerite come si è già accennato, dalla necessità di contemperare il sistema che attualmente regola il trattamento economico delle due categorie interessate e quello della forfettizzazione, che si vuole introdurre quando l'atto di notificazione sia richiesto, per dovere d'ufficio, dal cancelliere.

L'eliminazione dei depositi di somme per spese di cancelleria ha reso necessaria anche la modifica dell'articolo 136 del codice di procedura civile: con l'articolo 8 dello schema si è dovuto, infatti, sopprimere la comunicazione dei biglietti di cancelleria a mezzo di piego raccomandato da parte del cancelliere, perché questi non avrebbe potuto far fronte alle relative spese postali.

Tale modifica costituisce, tra l'altro, una semplificazione dell'attuale sistema di comunicazione dei biglietti di cancelleria perché realizza una notevole economia di lavoro nella attività del cancelliere.

Conseguentemente, è stata soppressa l'ultima parte del terzo comma dell'articolo 45 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che faceva riferimento alla spedizione per posta del biglietto di cancelleria.

Inoltre, con l'articolo 9 si è stabilito che l'avvocato non residente in Roma, all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, può richiedere che l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza gli siano inviati mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario. Si è eliminato, anche in questo caso, il deposito di somme e la conseguente contabilizzazione delle stesse.

È da rilevare che nel nuovo testo sono state aggiunte le parole « in copia » perché trattasi di partecipazione di notizie che, pure attenendo alle comunicazioni, non le sostituisce, in quanto il cancelliere della corte deve, in ogni caso, eseguirle con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 136 del codice di procedura civile.

Per eliminare l'attività contabile e gli altri inconvenienti – superiormente accennati – inerenti alla vendita di valori bollati e di marche nell'interesse di casse di previdenza e assistenza a favore di alcune categorie professionali è sembrato sufficiente porre, con l'articolo 10 del disegno di legge, un divieto assoluto ai funzionari di cancelleria e di segreteria di vendere sia i valori suddetti, sia marche di qualunque genere.

Sono, pertanto, da ritenere abrogate, per la parte relativa alla vendita dei valori bol-

lati e delle marche a cura dei cancellieri e segretari giudiziari, le disposizioni contenute negli articoli 2 del regio decreto 13 maggio 1880, n. 5431, e 3 del regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, nell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, nell'articolo 32 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, e nell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

Nell'interesse del servizio e delle parti e al fine di assicurare la continuità, in via transitoria, dell'amministrazione dei depositi costituiti prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, si è stabilito nell'articolo 11 che per i predetti depositi continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 38 e seguenti del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Non si è ritenuto di estendere la validità della norma transitoria alle sentenze e ai processi verbali di conciliazione allo scopo di consentire l'adozione di un unico sistema (carta non bollata) nella formazione degli originali dei citati provvedimenti. Questi ultimi, pertanto, dovranno essere redatti in ogni caso su carta non bollata.

L'articolo 12 reca l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle della legge di riforma e, nel contempo, mantiene in vigore le norme, in qualsiasi legge contenute, che esentano totalmente o parzialmente la parte dal pagamento della imposta di bollo e dei diritti di qualunque natura.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DELLA FORMAZIONE DEGLI ORIGINALI DELLE SENTENZE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 119 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, modificato dall'articolo 4 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente:

« L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale provvede, a norma dell'articolo 132 del codice, alla formazione dell'originale e ne affida la scritturazione al coadiutore-dattilografo giudiziario ».

ART. 2.

L'articolo 30 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è sostituito dal seguente:

« La minuta della sentenza è consegnata dal presidente al cancelliere, il quale, senza ritardo, cura la formazione dell'originale a norma dell'articolo 474 del codice, ne affida la scritturazione al coadiutore-dattilografo giudiziario, e lo fa sottoscrivere ai giudici che hanno deliberato la sentenza. Il pretore consegna la minuta della sentenza al cancelliere, il quale, senza ritardo, cura la formazione dell'originale, ne affida la scritturazione al coadiutore-dattilografo giudiziario, e lo fa sottoscrivere al pretore ».

CAPO II.

DELLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI UFFICIO E DELLE ATTIVITÀ DELLE PARTI

ART. 3.

Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, gli originali dei provvedimenti del giudice e i processi verbali di conciliazione sono redatti, con l'osservanza delle di-

sposizioni di cui agli articoli 5, comma terzo, e 10, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, su carta non bollata fornita dalle parti o, in loro assenza, dalla cancelleria.

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di cancelleria, nonché dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese postali dovuti all'ufficiale giudiziario per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere, nella misura stabilita nell'annessa tabella, allegato 1, e, nei casi previsti, al pagamento della tassa di cui all'articolo 3, comma primo, della legge 25 aprile 1957, n. 283.

Nei procedimenti di esecuzione, in tutti i casi di fissazione di nuovo incanto, l'ammontare dei versamenti di cui al comma precedente è ridotto alla metà.

L'imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo devono essere versate in apposito conto corrente postale intestato all'uffico del registro di Roma. La somma stabilita per diritti di cancelleria deve essere versata nel conto corrente postale intestato alla segreteria della procura generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice adito. Nei procedimenti dinanzi alla corte suprema di cassazione e al tribunale superiore delle acque pubbliche, la predetta somma deve essere versata nel conto corrente postale intestato alla segreteria della procura generale presso la corte di appello di Roma. La somma stabilita per diritti, indennità di trasferta e spese postali per le notificazioni di cui al secondo comma deve essere versata direttamente all'ufficiale giudiziario. Il cancelliere deve inserire nel fascicolo di ufficio le relative ricevute ed annotarne gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento.

Se le suddette ricevute mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito, il cancelliere deve rifiutarsi di ricevere gli atti.

Nei procedimenti davanti al pretore, il convenuto che si costituisce per primo all'udienza deve consegnare al cancelliere, non oltre il quinto giorno successivo, le ricevute dei versamenti eseguiti per imposte di bollo, tassa di iscrizione a ruolo e diritti di cancelleria, nonché la ricevuta dell'ufficiale giudiziario dell'eseguito versamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese postali per le notificazioni. In caso di inadempienza il pretore ordina il pagamento delle somme do-

vute con decreto che costituisce titolo esecutivo contro la parte ed il suo difensore.

L'imposta di bollo per la formazione degli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, commisurata al numero dei fogli impiegati, è riscossa in modo virtuale dall'ufficio del registro.

Le disposizioni di cui agli articoli 38, 40, 41 e 42 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, restano in vigore per i procedimenti davanti al giudice conciliatore.

ART. 4.

Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere, in materia civile diversa da quella indicata nel comma primo dell'articolo precedente, e gli originali dei provvedimenti del giudice sono redatti, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma terzo, e 10, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, su carta non bollata fornita dalle parti e, in loro assenza, dalla cancelleria.

Le somme dovute per imposta di bollo e per diritti di cancelleria, nelle misure stabilite nell'annessa tabella, allegato 1, devono essere versate nei conti correnti postali intestati rispettivamente all'ufficio del registro di Roma e alla segreteria della procura generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice adito. Nei casi previsti, la tassa di cui all'articolo 3, comma secondo, della legge 25 aprile 1957, n. 283, deve essere versata nel conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma. Il cancelliere deve inserire nel fascicolo di ufficio le relative ricevute e annotarne gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento.

Se le suddette ricevute mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito, il cancelliere deve rifiutarsi di ricevere gli atti.

La somma dovuta per diritti, indennità di trasferta e spese postali per le notificazioni eseguite su richiesta del cancelliere deve essere rimborsata all'ufficiale giudiziario direttamente dalla parte.

Le disposizioni di cui agli articoli 38, 40, 41 e 42 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, restano in vigore per i procedimenti davanti al giudice conciliatore.

ART. 5.

L'articolo 134 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso e il controricorso possono provvedere al

deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in piego raccomandato, al cancelliere della corte suprema di cassazione.

Agli atti da depositare devono essere uniti:

1) le ricevute dei versamenti eseguiti:

a) per imposta di bollo e tassa di iscrizione a ruolo nel conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma;

b) per diritti di cancelleria nel conto corrente postale intestato alla segreteria della procura generale presso la corte di appello di Roma;

c) per diritti, indennità di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e per diritto di chiamata di causa a favore dell'ufficiale giudiziario dell'ufficio unico presso la corte di appello di Roma;

2) le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;

3) le copie in carta non bollata del ricorso e del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;

4) un doppio elenco in carta non bollata di tutte le carte inviate, sottoscritte dall'avvocato.

Il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente, nel quale segna la data di arrivo del piego in cancelleria.

Il deposito si ha per avvenuto, a tutti gli effetti, alla data così fissata.

Il ricorso o il controricorso è dichiarato inammissibile dalla corte in camera di consiglio con ordinanza:

1) se mancano nel piego le ricevute o le marche indicate nel comma secondo o le stesse non pervengono nella cancelleria nei termini per la presentazione del ricorso o del controricorso;

2) se le ricevute o le marche indicate nel comma secondo sono di importo inferiore a quello prescritto e il difensore, invitato con biglietto di cancelleria a provvedere all'integrazione, non ha ottemperato all'invito nel termine di trenta giorni.

Il cancelliere attesta le eventuali inadempienze di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente.

Per la mancanza o insufficienza del deposito delle copie in carta non bollata si applicano le disposizioni dell'articolo 137, secondo e terzo comma ».

Il secondo comma dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte che è tenuta in solido col suo difensore a pagare il relativo importo. In caso di inadempienza il capo dell'ufficio ordina il pagamento della somma dovuta con decreto che costituisce titolo esecutivo contro la parte e il suo difensore ».

ART. 6.

Il segretario capo della procura generale presso la corte di appello provvede a far iscrivere quotidianamente, dopo che siano stati effettuati gli opportuni riscontri, le somme di cui agli articoli 3 e 4, accreditate nel conto corrente postale intestato alla segreteria, in apposito registro conforme al modello da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro.

Le somme di cui al comma precedente costituiscono provento di cancelleria e sono contabilizzate unitamente alle somme indicate nell'articolo 15, primo comma, della legge 16 luglio 1962, n. 922.

ART. 7.

L'ufficiale giudiziario deve immediatamente iscrivere nel registro cronologico la somma versata dalla parte per diritti, indennità di trasferta e spese postali, secondo la ripartizione stabilita nell'annessa tabella, allegato 2, e contestualmente rilasciarne ricevuta.

Le somme riscosse per indennità di trasferta sono dovute all'aiutante ufficiale giudiziario. Quando nell'ufficio non presta servizio l'aiutante, dette somme sono dovute all'ufficiale giudiziario.

All'ufficiale giudiziario che, per impedimento dell'aiutante, abbia eseguito la notificazione spetta, per indennità di trasferta e per ciascun destinatario, la somma indicata nella annessa tabella, allegato 2.

Alla fine di ogni mese le somme di cui al comma precedente, nonché quelle relative alle spese sostenute per notificazioni a mezzo del servizio postale, sono prelevate dalla somma complessiva riscossa per indennità di trasferta e spese postali.

CAPO III.

DELLE COMUNICAZIONI

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario ».

L'ultimo comma dell'articolo 45 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Nella parte che viene inserita nel fascicolo di ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario ».

ART. 9.

L'articolo 135 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della corte suprema di cassazione ».

CAPO IV.

VENDITA DI VALORI BOLLATI E MARCHE DI PREVIDENZA

ART. 10.

È vietato al cancelliere e al segretario giudiziario di vendere valori bollati e marche di qualunque genere emesse da ordini professionali, enti e casse di previdenza o assistenza.

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 11.

Salvo quanto disposto nell'articolo 3, relativamente alla imposta di bollo dovuta per la formazione degli originali delle sentenze e dei

processi verbali di conciliazione, le disposizioni di cui agli articoli 38 e seguenti del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, continuano ad applicarsi per i depositi eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

Restano ferme le norme relative alle esenzioni totali da imposta di bollo o da diritti contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e in leggi speciali; nel caso di esenzioni parziali la misura dei depositi previsti nella tabella annessa è ridotta proporzionalmente al beneficio concesso con la legge di favore.

ALLEGATO 1.

Tabella dei versamenti previsti negli articoli 3 e 4.

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	Numero dei fogli di carta bollata ai quali corrisponde la somma indicata nella colonna 3	SOMME DA VERSARE		
		Nel conto corrente postale intestato		All'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente
		All'ufficio del registro di Roma per imposta di bollo	Alla segreteria della procura della Repubblica presso la corte di appello per diritti di cancelleria	
1	2	3	4	5
A) Procedimenti davanti al pretore:				
1) di cognizione:				
a) in primo grado	4	1.600	2.000	1.660
b) in grado di appello	3	1.200	2.000	1.660
2) di esecuzione	3	1.200	2.000	3.320
B) Procedimenti davanti al tribunale:				
1) di cognizione:				
a) in primo grado	6	2.400	2.000	1.660
b) in grado di appello	4	1.600	2.000	1.660
2) di esecuzione	12	4.800	16.000	4.150
C) Procedimenti davanti alla Corte di appello	4	1.600	2.000	1.660
D) Procedimenti davanti alla Corte suprema di cassazione	2	800	3.000	1.660
E) Procedimenti speciali:				
1) di ingiunzione	1	400	1.200	—
2) altri	2	800	1.200	—

N. B. — L'importo della tassa di cui al 1° comma dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283, nei casi in cui essa è dovuta, deve essere versata all'ufficio del registro di Roma in aggiunta alla somma indicata nella colonna 3.

Nella somma forfettaria indicata a colonna 4 non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di atti o provvedimenti eseguite nel corso del procedimento.

ALLEGATO 2.

Tabella di ripartizione delle somme versate ai sensi dell'articolo 3 all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente.

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	SOMMA DOVUTA						Indennità di trasferta di cui al 3° comma dell'articolo 7
	All'ufficiale giudiziario o all'aiutante ufficiale giudiziario per			All'erario per		Totale di cui a colonna 5 tabella 1) da 2 a 6	
	Diritti		Indennità di trasferta e spese postali	Tassa 10 % a carico della parte (articolo 154, 2° comma, ordinamento)	Somma fissa (articolo 154, 5° comma, ordinamento)		
	Di cronologio e copia	Di notifica e fisso postale					
1	2	3	4	5	6	7	8
A) Procedimenti davanti al pretore:							
1) di cognizione:							
a) in primo grado	170	420	830	140	100	1.660	
b) in grado di appello	170	420	830	140	100	1.660	
2) di esecuzione	340	840	1.660	280	200	3.320	
B) Procedimenti davanti al tribunale:							
1) di cognizione:							415
a) in primo grado	170	420	830	140	100	1.660	
b) in grado di appello	170	420	830	140	100	1.660	
2) di esecuzione	425	1.050	2.075	350	250	4.150	
C) Procedimenti davanti alla Corte di appello	170	420	830	140	100	1.660	
D) Procedimenti davanti alla Corte suprema di cassazione	170	420	830	140	100	1.660	